

E' stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012, [il testo del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, cosiddetto Decreto Liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"](#).

La legge di conversione contiene significative modificazioni rispetto al decreto originario, con ricadute rilevanti soprattutto in ambito R.C. Auto.

Di particolare interesse per la nostra attività è la disposizione introdotta dal legislatore nell'articolo 32, commi 3-ter e 3-quater, che apporta un'integrazione all'articolo 139, secondo comma, del Codice delle assicurazioni, in ordine alla non configurabilità di un danno alla persona di lieve entità in assenza di un riscontro medico legale.

Inoltre, a seguito alla modifica del comma 3-ter dell'articolo 32, è stabilito il principio che *"in ogni caso, le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente"* e, in forza del comma 3-quater, che *"il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni ... è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione"*.

Pertanto, in ossequio al nuovo disposto legislativo, la Direzione Sinistri del Gruppo Reale Mutua ha stabilito le seguenti nuove linee guida da adottare nella liquidazione delle microlesioni:

1. non è configurabile una lesione di lieve entità in presenza unicamente di un riferito disturbo soggettivo del lesso;
2. per la configurabilità di una lesione di lieve entità il riscontro medico legale deve basarsi, a seconda della tipologia lesiva indagata, su:
 - a) una constatazione visiva che non necessiti di conferma strumentale, come è possibile, ad esempio, in presenza di escoriazione, ferita, ematoma;
 - b) un accertamento strumentale che documenti in modo oggettivo la lesione, quale a titolo esemplificativo radiografia, ecografia, risonanza magnetica.
3. In caso di assenza di prova della lesione non sarà risarcibile l'invalidità permanente biologica e - di conseguenza - non saranno risarcibili neanche l'inabilità temporanea e le spese mediche e per riabilitazione.

Le disposizioni legislative sono entrate in vigore il 25 marzo 2012 e sono applicabili a tutte le pratiche pendenti a quella data, a prescindere dal momento nel quale si è verificato l'evento dannoso denunciato.

Nell'attesa di ritornare sull'argomento con aggiornamenti e approfondimenti sui requisiti minimi per l'accertamento strumentale delle lesioni, Vi invitiamo a riportare nelle relazioni peritali, sempre ed in modo esplicito, il criterio seguito per la valutazione delle lesioni (se visivo, indicare quale tipo di lesione è stata rilevata; se strumentale, indicare quale tipo di indagine documenta oggettivamente la lesione).